

**DELIBERAZIONE 21 MAGGIO 2019
184/2019/E/EEL**

**APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA DI VERIFICHE ISPETTIVE NEI CONFRONTI DI
IMPRESE DI DISTRIBUZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA DI MINORI DIMENSIONI, IN
MATERIA DI CONTINUITÀ DEL SERVIZIO, PER L'ANNO 2019**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1065^a riunione del 21 maggio 2019

VISTI:

- l'articolo 2, comma 12, lettera g) e 22 della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- l'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 22 dicembre 2015, 646/2015/R/eel e il relativo Allegato A (di seguito: TIQE) come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell'Autorità 18 dicembre 2018, 662/2018/A, con cui l'Autorità ha approvato il proprio Bilancio di previsione per l'esercizio 1 gennaio 2019 - 31 dicembre 2019;
- il vigente Protocollo di Intesa relativo ai rapporti di collaborazione fra l'Autorità e la Guardia di Finanza (di seguito: Protocollo di Intesa).

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 2, comma 12, lettera g), della legge 481/95, prevede, tra l'altro, che l'Autorità controlli lo svolgimento dei servizi con poteri di ispezione, di accesso, di acquisizione della documentazione e delle notizie utili;
- l'articolo 2, comma 22, della legge 481/95, prevede che le imprese siano tenute a fornire, all'Autorità, oltre a notizie e informazioni, la collaborazione per l'adempimento delle sue funzioni;
- la Direzione Infrastrutture Energia e Unbundling ha richiesto, alla Direzione Accountability e Enforcement, tre verifiche ispettive da effettuarsi presso altrettante imprese distributrici di minori dimensioni che hanno comunicato all'Autorità, nell'anno 2019, i dati di continuità del servizio, individuate tra

quelle che non sono mai state oggetto di verifica ispettiva in materia di continuità del servizio, tenendo conto della distribuzione sul territorio nazionale di dette imprese e che non operano in zone recentemente soggette a calamità naturali o di altra tipologia;

- le verifiche ispettive, che proseguono analoghe campagne di ispezioni effettuate negli scorsi anni, hanno lo scopo di accertare, tra l'altro, la corretta applicazione, ai fini di quanto previsto dall'articolo 34, del Titolo 4, del TIQE:
 - a) degli obblighi di registrazione delle interruzioni con e senza preavviso, lunghe e brevi, di cui al Titolo 2 del TIQE, comunicate nell'anno 2019;
 - b) del calcolo degli indicatori di continuità del servizio, comunicati all'Autorità nell'anno 2019, di cui al Titolo 3 del TIQE e utilizzati a fini di pubblicazione comparativa.

RITENUTO NECESSARIO:

- effettuare verifiche ispettive nei confronti di imprese distributrici di minori dimensioni che hanno comunicato, all'Autorità, nell'anno 2019, i dati di continuità del servizio, individuate tra quelle che non sono mai state oggetto di verifica ispettiva in materia di continuità del servizio, tenendo conto della distribuzione sul territorio nazionale di dette imprese e che non operano in zone recentemente soggette a calamità naturali o di altra tipologia

DELIBERA

1. di approvare il programma di 3 (tre) verifiche ispettive nei confronti di altrettante imprese distributrici di minori dimensioni, da attuare entro il 31 dicembre 2019, secondo le modalità definite nel documento "Verifiche ispettive sui dati di continuità del servizio comunicati all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente nell'anno 2019: oggetto e modalità di effettuazione", allegato alla presente deliberazione, di cui forma parte integrante e sostanziale (*Allegato A*);
2. di disporre che le singole operazioni ispettive, di cui al punto 1, siano effettuate congiuntamente o disgiuntamente, da personale dell'Autorità e da militari del Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza, nel quadro del Protocollo di Intesa, previa notifica, con preavviso non inferiore a 3 (tre) giorni lavorativi, al singolo esercente interessato di un avviso recante l'indicazione del giorno e dell'ora in cui saranno effettuate le operazioni ispettive;
3. di notificare il presente provvedimento agli esercenti interessati mediante invio con Posta Elettronica Certificata (PEC);
4. di trasmettere il presente provvedimento al Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza e di provvedere affinché siano inviate le lettere di incarico, di cui all'articolo 5 del Protocollo di Intesa e gli avvisi di cui al precedente punto 2;

5. di provvedere alla copertura finanziaria della spesa complessiva prevista per la Guardia di Finanza a valere sul codice conto U.1.03.02.11.000 – Prestazioni professionali e specialistiche del bilancio di previsione dell’Autorità per l’esercizio 1 gennaio - 31 dicembre 2019;
6. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Autorità www.arera.it.

21 maggio 2019

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini